

13.11.2019

Revisione parziale dell'ordinanza sul CO₂ in seguito al collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissioni della Svizzera e dell'UE

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione (25 marzo – 2 luglio 2019)

N° de référence: S422-0196

1 Introduzione

Lo scambio di quote di emissioni è uno strumento di mercato della politica climatica che consente ai partecipanti di ridurre le emissioni di gas serra dove risulta più conveniente. Il sistema svizzero di scambio di quote di emissioni (SSQE) comprende oltre 50 impianti industriali a forte intensità di emissioni; in cambio questi sono esonerati dalla tassa sul CO2 per i combustibili. L'esiguo numero di partecipanti limita tuttavia lo sviluppo del mercato del CO₂ svizzero. La Svizzera mira quindi a collegare il proprio SSQE con quello, più ampio, dell'Unione europea (UE), affinché le imprese svizzere possano beneficiare del mercato del CO₂ europeo, liquido e trasparente. Ciò consentirà di offrire pari opportunità alle imprese a forte intensità di emissioni che partecipano allo scambio di quote di emissioni. Un accordo in tal senso è stato firmato a Berna il 23 novembre 2017¹. Affinché possa entrare in vigore, deve essere approvato e ratificato da entrambe le parti. Sulla base del messaggio del 1° dicembre 2017 del Consiglio federale concernente l'approvazione e la trasposizione dell'accordo (revisione parziale della legge sul CO₂)², il Consiglio nazionale ha approvato il progetto il 3 dicembre 2018 e il Consiglio degli Stati il 7 marzo 2019. Nella votazione finale del 22 marzo 2019, il progetto è stato approvato. Da parte sua, l'UE ha approvato l'accordo il 23 gennaio 2018^{3} .

Prima dell'entrata in vigore, le parti devono anche effettuare eventuali modifiche alle rispettive basi giuridiche necessarie per l'attuazione degli obblighi derivanti dall'accordo. L'accordo entrerà in vigore il 1° gennaio dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.

L'accordo sul collegamento dei due SSQE disciplina sostanzialmente il riconoscimento reciproco dei diritti di emissione. Per coprire le proprie emissioni di gas serra soggette al SSQE, chi è tenuto a partecipare al SSQE della Svizzera o dell'UE potrà utilizzare i diritti di emissione di entrambi i sistemi. Il collegamento permetterà inoltre l'integrazione nel SSQE svizzero del traffico aereo e delle centrali termiche a combustibili fossili, in analogia alla normativa UE. D'altro canto, un collegamento elettronico dei registri di scambio di quote di emissioni della Svizzera e dell'UE è necessario per permettere il trasferimento dei diritti di emissione tra i due sistemi. L'accordo non prevede la ripresa diretta del diritto UE; pertanto, non rientrerà nel campo di un futuro accordo istituzionale.

Le modifiche proposte devono entrare in vigore il 1° gennaio 2020 insieme all'accordo e alla revisione parziale della legge sul CO₂.

_

Accordo del 23 novembre 2017 tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea sul collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra, RS **0.814.011.268**.

² Messaggio del 1° dicembre 2017 concernente l'approvazione e la trasposizione dell'Accordo tra la Svizzera e l'Unione eruopea sul collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra (modifica della legge sul CO₂), FF 2018 363, 17.073.

Decisione (UE) 2018/219 del Consiglio del 23 gennaio 2018 relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, GU L 43 del 16.2.2018, pag. 1-2.

2 Rapporto sui risultati della procedura di consultazione relativa alla revisione parziale dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO₂ (ordinanza sul CO₂)

2.1 Contesto

L'attuazione delle modifiche relative alla legge sul CO₂ comporta l'adattamento dell'ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO₂ (ordinanza sul CO₂)⁴, in particolare per quanto concerne l'integrazione del traffico aereo e delle centrali termiche a combustibili fossili, che costituiscono l'oggetto principale del presente progetto.

La procedura di consultazione relativa alla revisione parziale dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO₂ (ordinanza sul CO₂) ha avuto luogo dal 25 marzo al 2 luglio 2019.

2.2 Pareri pervenuti

In totale sono pervenute 78 prese di posizione, di cui 63 dai destinatari della procedura di consultazione (26 risposte di Cantoni, cinque di partiti politici, 28 di organizzazioni economiche o settoriali e sei di imprese).

Inoltre, 15 organizzazioni, di cui sei imprese, si sono pronunciate in merito al progetto senza essere state esplicitamente invitate a farlo.

Infine, cinque Cantoni (AI, GL, SG, OW, UR) e quattro organizzazioni economiche o di settore (Unione svizzera degli imprenditori, Swissmilk, SKS, Associazione dei Comuni Svizzeri) hanno rinunciato a prendere posizione.

2.3 Risultati della procedura di consultazione

2.3.1 Valutazione generale del progetto

Su 78 partecipanti alla consultazione, 52 approvano le modifiche, integralmente o con riserva, e 9 non hanno espresso alcun parere. 15 partecipanti sono contrari alla revisione e 2 si sono pronunciati su articoli specifici, senza esprimere un parere sul progetto nel suo insieme.

Se si suddividono i risultati per gruppi di partecipanti, si ottiene la seguente visione d'insieme:

- Su 26 Cantoni che hanno partecipato alla consultazione, 15 approvano tutte le modifiche (AG, AR, BE, BL, BS, GR, JU, NE, NI, SO, SH, SZ, TG, TI, ZG), cinque sono globalmente favorevoli al progetto ma formulano riserve su alcuni articoli (FR, GE, LU, VD, VS) e uno si pronuncia in merito ad articoli specifici, senza esprimere un parere sul progetto nel suo insieme (ZU).
- Su cinque partiti politici che hanno partecipato alla consultazione, uno approva tutte le modifiche (*PSS*), tre sono globalmente favorevoli al progetto ma formulano riserve su alcuni articoli (*pvl*, *PLR* e *UDC*) e uno respinge il progetto (*PES*).
- Su 35 commissioni, organizzazioni economiche e associazioni che hanno partecipato alla consultazione, tre approvano tutte le modifiche (ECO SWISS, Electrosuisse, Unione Svizzera dei Contadini), 20 sono globalmente favorevoli al progetto ma formulano riserve in merito ad alcuni articoli (FER, Centre patronal, USAM, Swisscleantech, Economiesuisse, HkbB, SVU-ASEP, USS, Travail suisse, Swisspower, InfraWatt, AEE, AES, Ökostrom, Unione delle città svizzere, Cemsuisse, Swissbrick, Swissmem, Sciencesindustries, SCNAT), sette sono contrarie al progetto (ATA, IATA, BAR, AEROSUISSE, ASA, COTAS, SES), una si pronuncia su un articolo specifico senza esprimere alcun parere sul progetto nel suo insieme (ElCom) e quattro

_

⁴ RS **641.711**

(Unione svizzera degli imprenditori, Swissmilk, SKS, Associazione dei Comuni Svizzeri) hanno rinunciato a pronunciarsi sul progetto.

- L'insieme delle organizzazioni ambientaliste nazionali respinge il progetto (Greenpeace, Associate Climat Genève, KlimaSeniorinnen, Stiftung PUSCH, WWF, Pro Natura), ritenendo il sistema inadatto a ridurre le emissioni di gas serra.
- Su sei imprese che si sono pronunciate sul progetto, 5 sono globalmente favorevoli pur esprimendo delle riserve su alcuni articoli (BASF, BKW, Lonza, Huntman, Novartis) e una si dichiara contraria (Swiss International Airlines).

2.3.2 Valutazione dettagliata del progetto

Articolo 2

77 partecipanti non si pronunciano su questa disposizione, mentre uno (Swissbrick) esprime una riserva in merito.

Swissbrick sottolinea che la sostituzione dei termini non deve modificare il significato degli stessi.

Articolo 5

76 partecipanti non si pronunciano su questa disposizione, mentre due (*Huntsman* e *Scienceindustries*) la approvano.

Huntsman e Scienceindustries ritengono che si tratti di una riformulazione piuttosto che di una modifica dell'articolo esistente.

Articolo 41

76 partecipanti non si pronunciano su questa disposizione, mentre due (USAM e PLR) esprimono una riserva in merito.

Tra coloro che hanno espresso una riserva, il *PLR* approva la possibilità per i gestori di impianti di essere esonerati dall'obbligo di partecipare al SSQE, mentre *PLR* e *USAM* chiedono di garantire che i gestori di impianti esonerati dall'obbligo di partecipare al SSQE possano assumersi un impegno di riduzione.

Articolo 46

77 partecipanti non si pronunciano su questa disposizione, mentre uno (*SCNAT*) esprime una riserva in merito.

SCNAT evidenzia

- un problema di compatibilità dei sistemi CORSIA e SSQE;
- un rischio di doppia contabilizzazione delle riduzioni delle emissioni con gli obblighi dell'Accordo di Parigi, benché ciò sia attualmente oggetto di negoziati UNFCCC.

Articolo 46d

74 partecipanti non si pronunciano su questa disposizione, uno (*USS*) approva l'articolo e tre (*IATA*, *Swiss* et *HkbB*) esprimono una riserva in merito.

L'USS accoglie favorevolmente l'inclusione del traffico aereo nel processo di normalizzazione delle emissioni di gas serra.

I partecipanti che hanno espresso una riserva

 chiedono di rinunciare all'obbligo di designare un domicilio di notifica in Svizzera (HkbB e Swiss); • ritengono che le esigenze in termini di piani di monitoraggio cui sono sottomesse le imprese estere siano ridondanti, creino una disparità a sfavore di queste ultime e siano incompatibili con l'allegato 16 della Convenzione di Chicago (*IATA*).

Articolo 46e capoverso 2

75 partecipanti non si pronunciano su questa disposizione, uno la approva (*USS*) e due esprimono una riserva in merito (*Association Climat Genève*, *HkbB*).

L'USS accoglie favorevolmente l'inclusione del traffico aereo nel processo di normalizzazione delle emissioni di gas serra.

I partecipanti che hanno espresso una riserva chiedono

- la soppressione, al capoverso 2, dell'espressione «in forte crescita» (Association Climat Genève);
- la soppressione del capoverso 2 (HkbB).

Articolo 46f capoverso 3 e 4

72 partecipanti non si pronunciano su questa disposizione, tre (USS, Association Climat Genève, SCNAT) la approvano e tre (IATA, Swiss, HkbB) esprimono una riserva in merito.

I partecipanti che approvano l'articolo

- accolgono favorevolmente l'inclusione del traffico aereo nel processo di normalizzazione delle emissioni di gas serra (USS), nel SSQE (SCNAT);
- sostengono la proposta a fronte del frequente rischio di fallimento degli operatori di aeromobili (Association Climat Genève).

I partecipanti che hanno espresso una riserva chiedono

- che gli operatori con meno di 243 voli possano esigere il rimborso delle spese di gestione dal loro conto nel Registro, o che venga soppresso il capoverso 3 concernente la restituzione dei diritti di emissione assegnati a titolo gratuito (*IATA*);
- la soppressione della restituzione dei diritti di emissione assegnati a titolo gratuito e la soppressione dell'annullamento dei diritti di emissione che non è stato possibile assegnare a titolo gratuito (*HkbB* e *Swiss*).

Articolo 47

77 partecipanti non si pronunciano su questa disposizione, mentre uno (USAM) la commenta.

L'USAM fa notare che le regole che disciplinano l'assegnazione dei diritti di emissione dei gestori di impianti e degli operatori di aeromobili non sono ancora state definite per il periodo successivo al 2020.

Articolo 48

63 partecipanti non si pronunciano su questa disposizione, due la commentano (SCNAT e USAM) e 13 esprimono almeno una riserva in merito (ZU, PLR, Hunstman, BASF, Scienceindustries, Lonza, Economiesuisse, Novartis, Swissmem, Cemsuisse, HkbB, Swissbrick, Swiss).

I partecipanti che hanno commentato questa disposizione

- accolgono favorevolmente il fatto che, in occasione delle aste, il prezzo di riferimento sia quello dei diritti di emissione sul mercato europeo (SCNAT);
- fanno notare che il prezzo sarà influenzato dall'UE attraverso la riserva di stabilità del mercato (USAM);

• osservano che le differenze di cambio avranno un influsso sull'origine dei partecipanti alle aste (*USAM*).

I partecipanti che hanno espresso delle riserve

- Respingono l'influenza dell'UFAM sul mercato attraverso
 - il meccanismo della riserva di stabilità del mercato (Huntsman, BASF, Scienceindustries, Lonza, Economiesuisse, Novartis, Swissmem, Cemsuisse, PLR);
 - la soppressione dei diritti di emissione invenduti alle aste al posto del loro trasferimento sul periodo d'impegno successivo (Huntsman, BASF, Scienceindustries, Swiss, Lonza, Swissbrick, Economiesuisse, HkbB, Novartis, Swissmem);
 - o la disparità di trattamento tra i gestori di impianti e gli operatori di aeromobili (Swissbrick, Economiesuisse, HkbB).
- Auspicano che un organo di revisione indipendente controlli le aste (*Huntsman*, *BASF*, *Scienceindustries*, *Lonza*, *Novartis*, *Swissmem*).
- Chiedono che la formulazione del capoverso 5 concernente la cancellazione, al termine del periodo d'impegno, dei diritti di emissione non messi all'asta sia più simile a quella dell'articolo 19 capoverso 5 della legge (USS).
- Chiedono la possibilità di cancellare i diritti di emissione di impianti non più operativi durante il periodo d'impegno in corso, indipendentemente dalla quantità messa all'asta (ZU).
- Chiedono, per gli impianti, di verificare il calcolo della quantità massima di diritti di emissione disponibili rispetto all'anno precedente, tenendo conto dell'offerta eccedentaria degli ultimi anni (*ZU*). Si prevede infatti che l'UFAM metta all'asta non più del 10 per cento della quantità massima di diritti di emissione disponibili durante l'anno precedente per gli impianti.

Articolo 49

76 partecipanti non si pronunciano su questa disposizione, mentre due (Swiss e AEROSUISSE) esprimono una riserva in merito.

Swiss e AEROSUISSE approvano la modifica, ma aggiungono un commento:

- il numero di persone abilitate a presentare e convalidare le offerte nonché la suddivisione dei ruoli tra le prime e le seconde devono poter essere decisi dai gestori di impianti che partecipano al SSQE, analogamente al European Energy Exchange, dove gli operatori autorizzati possono emettere offerte di vendita all'asta indipendenti senza il principio del doppio controllo;
- la presentazione di un estratto del casellario giudiziale o di una conferma notarile costituisce un atto burocratico inadeguato che offre relativamente poca sicurezza supplementare al sistema, generando costi aggiuntivi.

Articolo 49a

68 partecipanti non si pronunciano su questa disposizione, mentre dieci (*Huntsman*, *BASF*, *Scienceindustries*, *Swiss*, *Lonza*, *Swissbrick*, *Economiesuisse*, *HkbB*, *Novartis*, *Swissmem*) esprimono una riserva in merito.

I partecipanti che hanno espresso una riserva chiedono che le fatture dei diritti di emissione acquistati alle aste possano essere pagate anche in euro.

Articolo 51

77 partecipanti non si pronunciano su questa disposizione, mentre uno (USS) la commenta.

L'USS auspica che la trasparenza del piano di monitoraggio abbia un effetto regolatore paragonabile a quello dei diritti di emissione.

Articolo 52

64 partecipanti non si pronunciano su questa disposizione, mentre 14 esprimono una riserva in merito (pvl, PLR, Huntsman, BASF, Scienceindustries, Lonza, Swissbrick, Economiesuisse, Novartis, USAM, AEROSUISSE, Swiss, HkbB, Swissmem).

I seguenti partecipanti approvano la modifica, ma la commentano come segue:

- I rapporti di monitoraggio devono continuare a essere verificati dagli organismi attualmente incaricati dall'autorità competente (pvl, PLR, Huntsman, Scienceindustries, BASF, Lonza, Swissbrick, Economiesuisse, Novartis).
- Nel caso in cui i rapporti di monitoraggio non siano più verificati da un organismo attualmente incaricato dall'autorità competente, chi partecipa al SSQE deve disporre di un termine di 20 giorni lavorativi (o 30 giorni secondo Swissbrick) per rettificare un rapporto di monitoraggio errato o incompleto prima che si proceda alla stima delle emissioni rilevanti a sue spese (Huntsman, Scienceindustries, BASF, Lonza, Swissbrick, Economiesuisse, Novartis, USAM, AEROSUISSE, Swiss, Hkbb, Swissmem).
- Alla stessa stregua, chi partecipa al SSQE deve disporre di un termine di 20 giorni lavorativi per rettificare un rapporto di monitoraggio prima che l'autorità competente corregga le emissioni nei limiti del suo potere discrezionale (*Huntsman*, *Scienceindustries*, *BASF*, *Lonza*, *Economiesuisse*, *Novartis*, *USAM*, *AEROSUISSE*, *Swiss*, *Hkbb*, *Swissmem*).

Articolo 54 capoverso 1

75 partecipanti non si pronunciano su questa disposizione, uno la commenta (*USS*) e due esprimono una riserva in merito (*Swiss*, *Hkbb*).

L'USS auspica che la trasparenza del piano di monitoraggio abbia un effetto regolatore paragonabile a quello dei diritti di emissione.

I due partecipanti (*Swiss*, *Hkbb*) che hanno espresso una riserva chiedono che sia l'UFAC a controllare che gli operatori di aeromobili adempiano ai loro doveri d'informazione ai sensi degli articoli 40 capoverso 2 e 53 capoverso 1, e che le informazioni da loro fornite siano complete e comprensibili.

Articolo 57

76 partecipanti non si pronunciano su questa disposizione, mentre due l'approvano (USS, SCNAT).

I due partecipanti che approvano la disposizione accolgono favorevolmente

- le regole più precise e severe del Registro dello scambio di quote di emissioni concernenti i limiti di posizione degli operatori (USS e SCNAT);
- l'apertura e la gestione dei conti nonché la pubblicazione dei dati sulle transazioni (USS);
- la verifica dei conti già esistenti ogni tre anni (SCNAT).

Articolo 58

77 partecipanti non si pronunciano su questa disposizione, mentre uno esprime una riserva in merito (*USAM*).

L'USAM deplora l'introduzione di una dichiarazione notarile, anche se è il caso nell'UE, a causa degli importanti oneri amministrativi supplementari che essa genera.

Articolo 59a

77 partecipanti non si pronunciano su questa disposizione, mentre uno esprime una riserva in merito (SCNAT).

SCNAT deplora che la norma sul rifiuto di aprire un conto sia meno vincolante rispetto al regolamento del Registro europeo e che non sia prevista alcuna analisi dei dati del Registro svizzero per individuare eventuali abusi.

Articolo 65

75 partecipanti non si pronunciano su questa disposizione, due esprimono una riserva in merito all'articolo (*Swissbrick*, *SCNAT*) e uno chiede che venga precisato (*LU*).

LU chiede di chiarire quali sono di preciso i dati raccolti nel Registro.

SCNAT accoglie favorevolmente la messa a disposizione del pubblico dei dati sulle transazioni, compresi i numeri di conto, ma chiede che la formulazione dell'articolo venga rafforzata sostituendo l'espressione «può pubblicare» con «pubblica».

Alla luce delle informazioni pubblicate, *Swissbrick* esprime la sua preoccupazione per la tutela del segreto industriale e commerciale e, se l'articolo non viene modificato in tal senso, chiede che la formazione dei prezzi venga aggiunta a dette informazioni in occasione delle aste.

Articolo 79

77 partecipanti non si pronunciano su questa disposizione, mentre uno esprime una riserva in merito (*Swissbrick*).

Alla luce delle informazioni pubblicate, *Swissbrick* esprime la sua preoccupazione per la tutela del segreto industriale e commerciale e chiede che l'articolo venga modificato in tal senso.

Articolo 96

77 partecipanti non si pronunciano su questa disposizione, mentre uno (Swissbrick) respinge l'articolo.

Swissbrick sostiene che lo svantaggio dei gestori svizzeri di centrali termiche a combustibili fossili nei confronti di quelli europei non venga eliminato dalla loro integrazione nel SSQE, con un conseguente possibile aumento dei prezzi dell'elettricità.

Articolo 96b

64 partecipanti non si pronunciano su questo articolo, 14 esprimono una riserva in merito (*PLR*, *AES*, *Swisspower*, *BKW*, *SVU–ASEP*, *Huntsman*, *BASF*, *Scienceindustries*, *Lonza*, *Economiesuisse*, *Novartis*, *USAM*, *HkbB*, *Swissmem*) e uno esprime una considerazione (*SVU–ASEP*).

I partecipanti che hanno espresso una riserva

 chiedono che venga precisata la definizione di centrali termiche a combustibili fossili, in modo da escludere i parchi industriali o i grandi complessi industriali (PLR, Huntsman, BASF, Scienceindustries, Lonza, Economiesuisse, Novartis, USAM, Hkbb, Swissmem);

- chiedono l'aumento del numero massimo di ore di operatività (PLR) da 50 a 340 (AES, Swisspower) o 500 ore (BKW) validi per le centrali termiche a combustibili fossili;
- chiedono che gli impianti d'incenerimento di rifiuti urbani non siano soggetti a questo articolo (SVU–ASEP).

L'USAM reputa che questo articolo sia in contrasto con la scheda informativa fornita dall'UFAM.

Articolo 131 capoverso 2 e 4

73 partecipanti non si pronunciano su questa disposizione, mentre cinque respingono l'articolo o chiedono che venga modificato (*ZU*, *PES*, *Association Climat Genève*, *SVU–ASEP*, *SCNAT*).

I partecipanti che respingono questa disposizione deplorano che le riduzioni di emissioni realizzate all'estero vengano contabilizzate nell'obiettivo di riduzione svizzero (ZU, PES, Association Climat Genève, SVU-ASEP, SCNAT).

Articolo 135

68 partecipanti non si pronunciano su questa disposizione, mentre 10 respingono l'articolo o chiedono che venga modificato (BASF, Scienceindustries, Swiss, Lonza, Swissbrick, Economiesuisse, HkbB, Novartis, Huntsman, Swissmem).

I partecipanti che respingono questa disposizione chiedono che i gruppi d'interesse e le associazioni professionali interessate vengano rappresentate nella commissione mista dell'accordo (BASF, Scienceindustries, Swiss, Lonza, Swissbrick, Economiesuisse, HkbB, Novartis, Huntsman, Swissmem).

Allegato 13

76 partecipanti non si pronunciano su questa disposizione, mentre due commentano l'articolo (ASA, IATA).

I partecipanti che hanno commentato l'articolo

- chiedono di sopprimere il capoverso 3 (IATA).
- chiedono di spiegare il motivo per cui il peso massimo al decollo debba essere inferiore a 5700 kg (ASA).

Allegato 15

77 partecipanti non si pronunciano su questa disposizione, mentre uno esprime una riserva in merito (Association Climat Genève).

L'Association Climat Genève chiede di rivedere al ribasso il valore di riferimento utilizzato per calcolare la quantità di diritti di emissione.

Allegato 16

76 partecipanti non si pronunciano su questa disposizione, mentre due esprimono una riserva in merito (Association Climat Genève, SVU–ASEP).

Association Climat Genève e SVU-ASEPchiedono di utilizzare i criteri di sostenibilità della biomassa della legislazione svizzera, in quanto più restrittiva di quella dell'UE.

2.3.3 Ulteriori proposte e osservazioni

2.3.3.1 **Generali**

Nove partecipanti accolgono favorevolmente la proposta di revisione parziale dell'ordinanza sul CO₂ (*GR*, *TG*, *PSS*, *pvl*, *PLR*, *InfraWatt*, *Ökostrom*, *SVU–ASEP*, *Unione delle città svizzere*). L'*USP* è soddisfatta si rallegra dell'integrazione del traffico aereo civile, *Travail.Suisse* si compiace dell'integrazione del traffico aereo civile e delle centrali termiche a combustibili fossili, mentre *Economiesuisse* apprezza che il progetto consenta di massimizzare le riduzioni di emissioni per franco investito.

14 partecipanti accolgono con favore il fatto che la revisione parziale dell'ordinanza sul CO₂ garantirà alle imprese svizzere una sicurezza in termini di pianificazione e un quadro normativo della politica climatica equivalente a quello dei Paesi europei (*UDC*, *FER*, *AES*, *ECO SWISS*, *Huntsman*, *BASF*, *Scienceindustries*, *Lonza*, *Cemsuisse*, *HkbB*, *Novartis*, *Swissmem*, *Swisspower*, *Unione delle città svizzere*).

Cinque partecipanti reputano insufficienti gli sforzi proposti dalla revisione (VD, VS, Swisscleantech), in particolare nel settore del traffico aereo civile (SVV, Travail.Suisse), e tre reclamano l'introduzione complementare di una tassa sui biglietti aerei (pvl, Swisscleantech, Travail.Suisse). L'Unione delle città svizzere ritiene che il SSQE possa fungere unicamente da strategia complementare per la riduzione di emissioni di CO₂.

HkbB fa notare che le entrate pubbliche generate dovranno essere utilizzate interamente per progetti ambientali tesi a ridurre le emissioni di CO₂ e non incluse nel bilancio generale.

USAM e Swiss ritengono importante che la Svizzera non attui misure di riduzione delle emissioni di CO₂ diverse da quelle dell'UE (nessun «Swiss finish»).

Otto partecipanti reputano il progetto inadeguato per ridurre le emissioni dell'industria e del traffico aereo e chiedono che venga effettuato un monitoraggio per poter esigere misure supplementari da parte dei grandi emettitori nel caso in cui essi non riducano le loro emissioni conformemente all'obiettivo dell'Accordo di Parigi (*Greenpeace*, *KlimaSenniorinnen*, *CESAR*, *Pro Natura*, *SES*, *Stiftung Pusch*, ATA, *WWF*). Sei partecipanti sono sorpresi di constatare che l'Amministrazione effettua agiustamenti ed estensioni della normativa sul CO₂ che non apportano alcun miglioramento ai fini della protezione del clima, che sono validi unicamente un anno e che comportano una diluzione dell'obiettivo di riduzione precedente (*KlimaSenniorinnen*, *CESAR*, *Pro Natura*, *Stiftung Pusch*, ATA, *WWF*).

SVU–ASEP e SCNAT si oppongono al fatto che riduzioni delle emissioni realizzate all'estero possano contribuire a raggiungere l'obiettivo nazionale. Swisscleantech chiede che il computo dei diritti di emissione europeo per raggiungere l'obiettivo nazionale venga limitato agli impianti che partecipano al SSQE e che venga comunicato in maniera trasparente, modificando l'articolo 3 della legge sul CO₂ in vigore. SCNAT deplora che l'ordinanza sul CO₂ e la legge sul CO₂ tratti unicamente il rispetto degli obiettivi menzionati nella legge stessa, ma non il rispetto degli obblighi internazionali ai sensi dell'UNFCCC o in riferimento all'UNFCCC. Il PES sottolinea che questo sistema permette di utilizzare i diritti di emissione europei eccedentari dell'anno 2015 per raggiungere l'obiettivo nazionale svizzero del 2020.

L'UDC si oppone a qualunque nuova tassa o canone o aumento di quelli esistenti nell'ambito della politica ambientale e climatica.

2.3.3.2 Linking

Otto partecipanti avrebbero auspicato che la revisione parziale dell'ordinanza sul CO₂ venisse integrata con dei limiti al progetto di collegamento dei SSQE svizzero ed europeo o definendo un prezzo minimo dei diritti di emissione (*GE*, *plr*, *Association Climat Genève*, *SGB*, *Swisscleantech*, *Travail*. *Suisse*, *AEE*, *SVU*–*ASEP*).

Otto partecipanti insistono sull'importanza di non sfavorire unilateralmente le imprese svizzere nei confronti di quelle europee (BASF, Lonza, Novartis, Cemsuisse, Centre Patronal, Huntsman, Scienceindustries, Swissmem).

HkbB chiede che i casi di rigore vengano revocati unicamente allorché si stabilisce che il collegamento dei SSQE svizzero ed europeo poteva essere realizzato come descritto o previsto.

GE sottolinea che, in virtù delle sue dimensioni, il mercato europeo fisserà il prezzo dei diritti di emissione.

SVU–ASEP sottolinea che il collegamento non deve impedire alla Svizzera di istituire un monitoraggio indipendente degli investimenti e delle attività svizzere e di allestire un bilancio del CO₂ valido.

L'UDC si oppone al collegamento per timore di una ripresa diretta del diritto europeo. Il PES ritiene che il collegamento creerà delle motivazioni sbagliate. SCNAT si mostra critica nei confronti del collegamento.

2.3.3.3 SSQE

Otto partecipanti chiedono la creazione di un organismo di sorveglianza incaricato di controllare le decisioni delle autorità federali concernenti il SSQE (*Centre Patronal*, *Huntsman*, *BASF*, *Scienceindustries*, *Lonza*, *Swissmem*, *Novartis*, *HkbB*).

Sette partecipanti chiedono che la presentazione dei rapporti di monitoraggio continui ad aver luogo come finora (*Centre Patronal*, *Huntsman*, *BASF*, *Scienceindustries*, *Lonza*, *Swissmem*, *Novartis*).

Sei partecipanti chiedono che i costi generati dalla partecipazione al SSQE vengano limitati il più possibile (FER, Huntsman, BASF, Lonza, Swissmem, Novartis). L'ASA chiede che i costi generati dall'attuazione della revisione parziale siano stimati in anticipo mediante un «Regulatory Impact Assessment».

Swisscleantech chiede che i parametri di riferimento e i coefficienti di adattamento vengano verificati e adeguati regolarmente.

SCNAT auspica che anche per gli altri gruppi di emettitori diversi dalle centrali termiche a energie fossili, il rimborso della tassa sul CO₂ avvenga sulla base della differenza tra la tassa versata e un prezzo minimo

HkbB chiede che i gestori di nuovi impianti, che non possono fare riferimento ai dati di consumo degli anni precedenti, possano essere esonerati dalla partecipazione al SSQE con un onere amministrativo ragionevole.

HkbB sottolinea l'importanza della sicurezza del Registro e del suo funzionamento conviviale e impeccabile.

2.3.3.4 Traffico aereo civile

Swissbrick è favorevole all'integrazione del traffico aereo civile nel SSQE con riserva di parità di trattamento tra carburanti e combustibili. HkbB è favorevole all'integrazione del traffico aereo civile svizzero nel SSQE a condizione che questa misura non venga accollata ad altre misure di riduzione delle emissioni di CO₂ per questo settore, il che ostacolerebbe la sua competitività sul piano internazionale. L'USS sostiene il rincaro del traffico aereo, ma sottolinea che non deve avvenire a scapito del personale. SVU–ASEP chiede che siano computati tutti i voli che atterrano o decollano in Svizzera, a prescindere dalla loro provenienza o destinazione.

Nove partecipanti reputano che l'integrazione del traffico aereo civile nel SSQE per i voli entro lo spazio europeo si sovrapponga a CORSIA, indebolisca gli sforzi multilaterali e ne riduca la portata (ZU, UDC, PLR, Centre Patronal, IATA, BAR, Swiss, AEROSUISSE, ASA). BAR

esprime chiaramente la sua preferenza per il sistema CORSIA. Sette partecipanti temono che gli operatori di aeromobili possano essere doppiamente penalizzati con l'entrata in vigore di CORSIA, oltre che del SSQE (ZU, PLR, UDC, Swiss, AEROSUISSE, FER, HkbB). BAR ritiene che questo progetto comprometta la competitività dell'economia svizzera. AEROSUISSE considera che la realizzazione di CORSIA e dei SSQE svizzero ed europeo comporti sforzi importanti e inutili.

ECO SWISS si rammarica che l'espansione del traffico aereo sia coperta dai diritti di emissione dell'industria.

2.3.3.5 Centrali termiche a combustibili fossili

Cinque partecipanti adducono che l'introduzione di un prezzo minimo per la restituzione secondo l'articolo 17 della legge sul CO₂ applicato ai gestori di centrali termiche a combustibili fossili genera una distorsione della concorrenza con le imprese europee equivalenti, minacciando la sicurezza dell'approvvigionamento energetico svizzero, poiché il gas non potrà più essere utilizzato come energia di transizione (*Swisspower*, *AES*, *BKW*, *Centre Patronal*) e le tasse, più elevate in Svizzera rispetto all'UE, ostacoleranno una tecnologia di produzione di elettricità nazionale (*ElCom*).

Sei partecipanti chiedono che la definizione di centrali termiche a combustibili fossili venga precisata in modo da non includere i parchi industriali o i grandi complessi industriali (*Huntsman*, *BASF*, *Scienceindustries*, *Lonza*, *Swissmem*, *Novartis*).

Tre partecipanti deplorano l'abbandono dell'obbligo di compensare in Svizzera le emissioni generate dalle centrali termiche a combustibili fossili (Ökostrom, InfraWatt, GE).

AES considera che la disparità di trattamento tra gli impianti che producono unicamente elettricità e quelli che producono elettricità e calore interferisca con il mercato e la falsa concorrenza.

SCNAT considera che la revisione parziale dell'ordinanza sul CO₂ faciliterà la messa in esercizio di centrali termiche a combustibili fossili.

2.3.3.6 Aste

Nove partecipanti si oppongono a qualunque intervento dell'UFAM nella procedurad'asta (Centre patronal, Huntsman, BASF, Scienceindustries, Lonza, Swissbrick, HkbB, Novartis, Swissmem).

2.3.3.7 Revisione totale della legge sul CO₂

VD chiede al Consiglio federale di esercitare tutta la sua influenza per favorire la realizzazione di misure efficaci e realizzabili volte al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione al 50 per cento entro il 2030.

ZU chiede che il tetto per il nuovo periodo di scambio a partire dal 2021 sia modificato conformemente alle misure adottate dall'UE, incluse quelle per gli aeromobili, e che i certificati di riduzione delle emissioni non possano più essere consegnati nel SSQE svizzero.

L'Unione delle città svizzere auspica che al più tardi entro la fine del 2020 venga adottata una legge sul CO₂ efficace e ambiziosa per fornire una base giuridica alla prosecuzione del SSQE e consentire la realizzazione degli obiettivi della politica climatica a livello cantonale e comunale.

L'USP annuncia che, nel quadro della revisione totale della legge sul CO₂, sosterrà uno strumento supplementare di riduzione delle emissioni di gas serra concernente il traffico aereo.

Swissbrick ha sollevato diverse richieste in merito alla revisione totale della legge sul CO₂, tra cui: la presa in considerazione degli obblighi specifici al prodotto e al sito, la limitazione della tassa sul CO₂ a 120 CHF/t CO₂eq, la rinuncia a obiettivi nazionali e internazionali specifici per

l'industria e, di conseguenza, la possibilità anche per gli impianti che non partecipano al SSQE di utilizzare i certificati di riduzione delle emissioni all'estero.

AEE reputa che lo strumento principale per la riduzione delle emissioni di CO₂ sia e rimanga la tassa sul CO₂, concepita come misura di pilotaggio e non come strumento fiscale, la cui struttura futura in Svizzera dipende dai risultati della revisione della legge sul CO₂, ancora pendente in Parlamento.

2.3.4 Valutazione dell'attuazione

2.3.4.1 Parere dei Cantoni

A eccezione di *VD*, che sottolinea che le misure di compensazione attraverso l'accordo internazionale e i meccanismi di controllo a livello cantonale saranno insufficienti per ovviare all'attuale tendenza del traffico aereo civile, nessun Cantone ha preso posizione in merito all'attuazione.

2.3.4.2 Parere di altri partecipanti

IATA e *Swiss* evidenziano l'incompatibilità dell'integrazione del traffico aereo civile nel sistema di scambio di quote di emissioni parallelamente alla realizzazione del sistema CORSIA secondo l'allegato 16 della Convenzione di Chicago.

HkbB chiede che sia l'UFAC a controllare che gli operatori di aeromobili che partecipano al SSQE adempiano ai loro obblighi d'informazione e non i Cantoni.

Il *PLR* chiede che la realizzazione tecnica della normativa sia basata nel limite del possibile sulle disposizioni dell'UE in modo che gli operatori svizzeri ed europei interessati si trovino su un piano di uguaglianza.

L'*Unione delle città svizzere* chiede che il Governo federale mostri come ridurre efficacemente le emissioni di CO_2 , principalmente in Svizzera. Numerose città svizzere stanno attualmente valutando se, in relazione all'Accordo di Parigi, possono migliorare ulteriormente i loro obiettivi di riduzione delle emissioni di CO_2 e con quali misure.

Nessun altro organo esecutivo ha preso posizione in merito all'attuazione.

3 Allegato: elenco dei partecipanti alla procedura di consultazione

	Italiano	Referenze utilizzate nel testo
Cantoni	Argovia	AG
	Appenzello Interno	Al
	Appenzello Esterno	AR
	Berna	BE
	Basilea Campagna	BL
	Basilea Città	BS
	Friburgo	FR
	Ginevra	GE
	Glarona	GL
	Grigioni	GR
	Giura	JU
	Lucerna	LU
	Neuchâtel	NE
	Nidvaldo	NW
	Obvaldo	OW
	San Gallo	SG
	Sciaffusa	SH
	Soletta	SO
	Svitto	SZ
	Turgovia	TG
	Ticino	ТІ
	Uri	UR
	Vaud	VD
	Vallese	VS
	Zugo	ZG
	Zurigo	ZH
Commissioni e associazioni di Comuni	Commissione federale dell'energia elettrica	ElCom
	Associazione dei Comuni Svizzeri	Associazione dei Comuni Svizzeri
	Unione delle città svizzere	Unione delle città svizzere

	Italiano	Referenze utilizzate nel testo
Partiti politici	Partito ecologista svizzero	PES
	Partito Liberale Radicale – I Liberali Radicali	PLR
	Partito socialista svizzero (PS)	PSS
	Partito Verde-Liberale	pvl
	Unione Democratica di Centro	UDC
Associazioni nazionali dell'economia	Organizzazione mantello dell'economia svizzera	economiesuisse
	Swisscleantech	Swisscleantech
	Swissmem	Swissmem
	Swissmilk	Swissmilk
	Travail.Suisse	Travail.Suisse
	Unione svizzera degli imprenditori	Union patronale suisse
	Unione svizzera delle arti e mestrieri	USAM
	Unione Svizzera dei Contadini	USP
	Unione sindacale svizzera	uss
Associazioni dell'economia energetica	Agence des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique	AEE
	Associazione delle aziende elettriche svizzere	AES
	Electrosuisse	Electrosuisse
	InfraWatt	InfraWatt
	Genossenschaft Ökostrom Schweiz	Ökostrom
	Fondation Suisse de l'énergie	SES
	Swisspower Netzwerk AG	Swisspower
Organizzazioni di trasporto pubblico	Fédération faîtière de l'aéronautique et de l'aérospatiale suisses	AEROSUISSE
e privato	Association Suisse des Aérodromes	ASA
	Associazione traffico e ambiente (ATA)	ATE
	Board of Airlines Representatives in Switzerland	BAR
	Coalizione Traffico aereo, Ambiente e Salute (COTAS)	CESAR
	International Air Transport Association	IATA

	Italiano	Referenze utilizzate nel testo
Organizzazioni ambientaliste nazionali	Association Climat Genève	Association Climat Genève
	Greenpeace	Greenpeace
	KlimaSeniorinnen	KlimaSeniorinnen
	Pro Natura	Pro Natura
	Stiftung Praktischer Umweltschutz Pusch	Stiftung Pusch
	WWF	WWF
Altre organizzazioni e associazioni	Cemsuisse	Cemsuisse
	Centre Patronal	Centre Patronal
	ECO SWISS	ECO SWISS
	Fédération des Entreprises Romandes	FER
	Handelskammer beider Basel	HkbB
	Sciencesindustries	Sciencesindustries
	Accademia svizzera delle scienze naturali	SCNAT
	Stiftung für Konsumentenschutz	SKS
	Associazione svizzera dei professionisti dell'ambiente	SVU – ASEP
	Swissbrick	VSZ
Imprese	BASF Schweiz AG	BASF
	BKW AG	BKW
	Huntsman Advanced Materials (Switzerland) Sarl	Huntsman
	Lonza AG	Lonza
	Novartis Pharma AG	Novartis
	Swiss International Air Lines Ltd.	Swiss